



**COMUNE DI CARPIGNANO SESIA**  
**Provincia di Novara**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI**  
**CONTRIBUTI, PATROCINI,**  
**SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI AD**  
**ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E**  
**PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI**

## ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per attività che abbiano caratteristiche e rilevanza per il territorio del Comune, con specifico riferimento agli ambiti:
  - Assistenza e sicurezza sociale;
  - Attività sportive;
  - Attività in ambito giovanile;
  - Attività ricreative e del tempo libero;
  - Cultura, arte, tutela dei beni storici ed artistici ed informazione;
  - Attività scolastiche ed educative;
  - Tutela dei valori ambientali;
  - Attività di volontariato e/o di assistenza agli anziani o agli indigenti;
  - Iniziative di impegno civile e protezione civile;
  - Attività di orientamento, lavoro, formazione ed istruzione, ricerca scientifica e politiche giovanili;
  - Diritti umani, civili, dell'infanzia;
  - Attività di sostegno alla memoria ed alla pace;
  - Educazione civica e legalità;
  - Cittadinanza europea;
  - Animazione, valorizzazione e promozione territoriale, turismo e sviluppo economico.
2. Con il presente Regolamento, inoltre, è confermata l'istituzione dell'Albo delle Associazioni del Comune e viene disposta la disciplina per l'iscrizione all'albo stesso.
3. Resta inteso che i soggetti già inseriti nel predetto elenco a carattere comunale non devono presentare una nuova istanza.

## ART. 2

### FINALITA'

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa dell'Unione Europea, dalle leggi nazionali e regionali di settore, dallo Statuto, dalle norme comunali, il presente Regolamento persegue le finalità della promozione e del sostegno delle libere forme associative operanti negli ambiti indicati al precedente art. 1.
2. In particolare, il Comune concede, nell'ambito delle proprie competenze, possibilità di bilancio e limiti normativi: contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse e rilevanza pubblica, senza scopo di lucro, inclusi gli enti e/o le associazioni ecclesiastiche. Da tali erogazioni non devono derivare utili per il soggetto beneficiario.
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici, i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
  - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
  - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
  - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino

- finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
  - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionale.
4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi, attrezzature e beni mobili e immobili di proprietà del Comune eventualmente contenute nei vigenti regolamenti locali di settore.

### ART. 3 CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La Giunta del Comune, a seguito di approvazione del bilancio di previsione, definisce annualmente l'importo complessivo da destinare ai contributi e degli altri benefici economici. La Giunta, inoltre, può definire gli indirizzi e le priorità articolate per ambito di interesse; con successivo atto dispone la ripartizione e quantificazione delle erogazioni agli aventi diritto, sulla base delle richieste pervenute.
2. La Giunta Comunale può altresì motivatamente disporre eventuali anticipazioni di quota parte dei contributi riconosciuti, in particolare nel caso di manifestazioni di importante valore sociale, culturale, sportivo etc.
3. Il Responsabile amministrativo di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Settore nel cui ambito di competenza si svolge l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo. L'istruttoria e la gestione amministrativa delle domande sono svolte dagli uffici del Settore competente.
4. Il Responsabile del Settore, preso atto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione ed acquisito l'esito dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento amministrativo, procede all'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti alle deliberazioni della Giunta Comunale e presta la massima collaborazione ai fini della buona riuscita dell'iniziativa.
5. Il pagamento del contributo avviene nei modi previsti dalla legge e con le modalità, se previste, dal Regolamento di contabilità.

### ART. 4 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE

1. Il Comune, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce e cura la gestione dell'Albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione dei cittadini. Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione:
  - a) culturale, artistica e di informazione, di tutela dei valori storici, locali e tradizionali, del patrimonio e dei monumenti, dell'ambiente;
  - b) sociale ed educativa, di assistenza e sicurezza sociale e sanitaria, di volontariato, per l'istruzione, la formazione ed il lavoro; c) sportiva;
  - c) ricreativa e del tempo libero;
  - d) giovanile;
  - e) promozionale e a tutela dei diritti civili e umani, di impegno a favore di categorie svantaggiate, di sviluppo economico, artigianale e turistico;
  - f) altro.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito del Comune. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere

nazionale, regionale e provinciale, che svolgono la propria attività nell'ambito territoriale del Comune.

3. La domanda di iscrizione (in bollo secondo il valore vigente) è presentata al Sindaco del Comune, di norma entro il 30 settembre dell'anno per il quale viene richiesta l'iscrizione, unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dal quale risulti espressamente che l'Ente non opera a fini di lucro;
- b) elenco nominativo, comprensivo di dati anagrafici e codice fiscale, di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e ss. D.P.R. n. 445/2000 che l'Associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 L. n. 195/1974 e dall'art. 4 L. n. 659/1981;
- d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e ss. D.P.R. n. 445/2000, che l'Associazione richiedente sia o non sia iscritta agli Albi Regionali e/o Provinciali delle Associazioni;
- e) coordinate bancarie complete (iban) e nominativo della persona autorizzata ad operare sul conto in nome e per conto dell'Associazione.

4. In casi eccezionali e ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale possono essere accolte anche le domande di iscrizione che pervengano oltre tale data.

5. L'iscrizione all'Albo avviene con provvedimento del Responsabile del settore dell'area di competenza in materia, previa verifica dei necessari presupposti. Il predetto Responsabile, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, regolarmente protocollata, provvede all'inserimento nell'Albo del soggetto richiedente o, qualora non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione od in caso di dichiarazioni false o mendaci od ancora per incompletezza della documentazione presentata, comunica all'interessato il motivato diniego. Il predetto termine si interrompe qualora vengano richieste delle integrazioni o chiarimenti e decorre nuovamente dalla data di deposito dei documenti aggiuntivi. In caso di diniego, al soggetto interessato è concesso il termine di 30 giorni per formulare osservazioni, contestazioni, precisazioni; decorso tale termine, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Associazione interessata, il provvedimento adottato si intende definitivo.

6. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni o degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.

7. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, l'Amministrazione potrà procedere alla cancellazione, anche d'ufficio, mediante provvedimento del Responsabile dell'area di competenza in materia.

8. Il Comune cura l'aggiornamento e la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo, mediante la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente. L'Albo è pubblico.

9. Le Associazioni o similari che alla data di adozione del presente regolamento risultano già iscritte nell'Albo esistente presso il Comune non devono ripresentare una nuova iscrizione, ma eventualmente comunicare variazioni/modifiche intervenute dalla data della prima richiesta.

#### **ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono presentare domanda di contributo e di altri benefici economici i seguenti soggetti.
  - a) associazioni, enti, società e gruppi sportivi ed altre istituzioni iscritti all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
  - b) associazioni, enti, società e gruppi sportivi organizzatori di iniziative di pubblico interesse nel territorio del Comune negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;

- c) comitati di rappresentanza genitori per organizzazioni eventi legati all'attività scolastica in ambito locale;
2. Sono esclusi dalla previsione del punto precedente:
- a) soggetti che perseguono finalità di lucro;
  - b) soggetti che operano per finalità di partito o elettorali;
  - c) soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla Legge.
3. I soggetti di cui ai punti b), c) sono tenuti ad indicare il nominativo di un rappresentante.

#### ART. 6 ATTIVITA'

1. I soggetti di cui all'art. 5 possono presentare domanda di contributo, beneficio economico o patrocinio, per le seguenti attività: a) attività ordinaria;
- a) manifestazioni, eventi, attività promosse in collaborazione con il Comune o comunque in coprogettazione e/o convenzione e/o partnership dal Comune con i soggetti medesimi;
  - b) manifestazioni, eventi, attività negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento che
  - c) abbiano caratteristiche di interesse per il territorio comunale.

#### ART. 7

#### TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E PATROCINI

##### **1. CONTRIBUTO ORDINARIO**

consiste nella concessione di un contributo a sostegno dell'attività ordinaria o ricorrente del soggetto;

- a) la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, con le modalità fissate dal Comune. È sempre fatta salva la facoltà in capo alla Giunta Comunale di modificare a suo insindacabile giudizio il predetto termine in caso di sopraggiunte esigenze di natura tecnico amministrativa o organizzativa. L'informativa e la modulistica necessarie sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- b) l'importo concesso viene erogato di norma a completamento delle attività così come descritte dal soggetto richiedente o comunque a conclusione dell'annualità di riferimento, previa presentazione di puntuali pezze giustificative delle spese sostenute e delle entrate percepite oppure da copia del bilancio consuntivo e dalla dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto sottoscritta dal legale Rappresentante. Per particolari necessità, a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata, la Giunta può deliberare che l'erogazione del 50% della somma destinata a contributo avvenga antecedentemente alla conclusione dell'attività per la quale viene richiesta.

Nel caso in cui l'evento/la necessità per il/la quale sia stato anticipato il 50% del contributo, non dovesse più essere realizzato/a, il soggetto richiedente dovrà con tempestività darne formale comunicazione all'Amministrazione indicando compiutamente le ragioni; restituire al Comune la somma percepita entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui alla lettera a).

La mancata restituzione della somma percepita comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico per un periodo di almeno 5 anni. In questo caso l'Amministrazione potrà in essere tutte le necessarie attività finalizzate al recupero da parte del soggetto beneficiario delle somme indebitamente percepite.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

## **2. CONTRIBUTO UNA TANTUM/PER SINGOLO EVENTO O MANIFESTAZIONE**

- a) consiste nell'erogazione di un contributo una tantum per singole manifestazioni, eventi, iniziative anche non ricorrenti;
- b) la domanda deve essere presentata possibilmente almeno 20 giorni prima dell'iniziativa;
- c) L'entità del contributo richiesto non potrà determinare in nessun caso avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto di contributo. La somma effettivamente liquidata non potrà comunque superare le spese effettivamente sostenute nei limiti dell'importo preventivamente deliberato e al fine di poter procedere alla liquidazione dovrà essere presentato rendiconto delle spese firmato dal legale rappresentante. E' facoltà dell'Ufficio richiedere la documentazione delle spese con le debite pezze giustificative. Qualora a consuntivo le spese sostenute dovessero rivelarsi minori del contributo concesso la somma liquidata sarà ridotta in misura corrispondente.
- d) viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute, delle eventuali entrate percepite e della dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto. Per particolari necessità, a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata, la Giunta può deliberare che l'erogazione del 50% della somma destinata a contributo una tantum/per singolo evento avvenga antecedentemente alla conclusione dell'attività per la quale viene richiesta.

Nel caso in cui l'evento per il quale sia stato anticipato il 50% del contributo, non dovesse più essere realizzato, il soggetto richiedente dovrà:

- con tempestività darne formale comunicazione all'Amministrazione indicando compiutamente le ragioni;
- restituire al Comune la somma percepita entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui alla lettera a).

La mancata restituzione della somma percepita comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico per un periodo di almeno 5 anni. In questo caso l'Amministrazione porrà in essere tutte le necessarie attività finalizzate al recupero da parte del soggetto beneficiario delle somme indebitamente percepite.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

## **3. ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI**

Si tratta di prestazioni, consistenti ad esempio i: concessione di sale, attrezzature, beni, agevolazioni o esenzioni tariffarie, allestimenti, supporto organizzativo, impiego di professionalità del Comune e/o di tecnici od operai alle dipendenze dell'Ente Locale; qualora l'agevolazione richiesta riguardi la concessione di sale pubbliche si rinvia alla disciplina regolamentare vigente nell'Ente.

Detti benefici:

- a) se richiesti congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o una tantum/per singolo evento sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi;
- b) se richiesti in via autonoma dalla domanda di contributo, la domanda deve essere presentata di norma almeno 20 giorni prima dell'iniziativa o nel diverso termine eventualmente previsto da specifico atto regolamentare.

## **4. PATROCINIO**

Il patrocinio del Comune, ai fini della presente disciplina, costituisce attestazione di sostegno ad una iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità che si svolge nell'ambito del territorio del Comune.

L'autorizzazione al patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) rilevanza per la comunità facente parte del territorio del Comune;
- c) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Ente e l'evento;

Il patrocinio non viene concesso:

- a) per iniziative di carattere partitico/politico;
- b) per iniziative il cui fine commerciale sia valutato prevalente o esclusivo;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.

Il patrocinio per manifestazioni, iniziative, progetti che abbiano caratteristiche e interesse per il territorio del Comune deve essere richiesto attraverso la compilazione di apposito modulo, dal soggetto organizzatore, deve essere formalmente concesso con atto del Sindaco ed in ossequio al presente Regolamento.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione di contributi economici o di altre forme dirette o indirette di sostegno.

La concessione del patrocinio di norma non comporta l'assunzione di alcun onere economico da parte dell'Ente, fatta salva l'eventuale esenzione o la riduzione di canoni e/o tariffe, o la eventuale concessione di spazi, attrezzature o altra tipologia di beneficio economico da parte della Giunta Comunale, secondo quanto stabilito dalla normativa.

In presenza di concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione, il soggetto richiedente potrà beneficiare dell'inserimento dell'iniziativa sul sito istituzionale del Comune e tutto il materiale promozionale relativo all'iniziativa patrocinata dovrà recare la dicitura "con il patrocinio del Comune."

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare, di norma almeno 5 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente il programma dell'iniziativa, se richiesto il materiale pubblicitario dell'evento e le eventuali bozze delle locandine e/o dei manifesti (ove previsti). Unitamente alla richiesta di patrocinio, il soggetto può presentare domanda per la concessione di altri benefici come sopra descritti.

Il patrocinio concesso dal Comune consente l'utilizzo del logo dell'Ente concedente. L'utilizzo improprio del logo o dei loghi comporta la revoca del patrocinio e di ogni altra eventuale agevolazione.

## ART. 8 CRITERI

1. Le domande di contributo o di altro beneficio presentate in conformità al presente Regolamento e/o nelle scadenze stabilite dall'Amministrazione vengono istruite dall'ufficio del settore nel cui ambito di competenza ricade l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo, che ne verifica la completezza, motivando in ordine a:
  - a) regolarità della domanda presentata;
  - b) sussistenza dei requisiti in capo al soggetto richiedente;
  - c) rispondenza dell'attività alle finalità previste dal Regolamento e dall'Amministrazione;
  - d) rispetto degli eventuali criteri di priorità stabiliti con atto di indirizzo dalla Giunta del Comune;
  - e) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune e caratteristiche di qualità ed economicità della proposta per la quale si richiede il contributo.
2. Successivamente, con proprio atto, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, la Giunta delibera in merito alla concessione e quantificazione del contributo/beneficio.
3. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o copromotore, coorganizzatore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella

concessione delle provvidenze, purché tale partecipazione sia disciplinata. Puntualmente all'interno della relativa deliberazione di Giunta Comunale, anche attraverso la stipula di accordi ad hoc.

#### ART. 9 DOMANDA

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare con le modalità ed entro i termini di cui al precedente art. 7.1. domanda contenente, i seguenti elementi:
  - a. programma delle iniziative;
  - b. rendiconto dell'anno precedente;
2. I soggetti che intendono beneficiare di un contributo una tantum/per singolo evento devono presentare, di norma, almeno 20 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, oltre ai dati previsti all'art. 7.2, i seguenti elementi:
  - c. programma dell'iniziativa;
  - d. preventivo analitico delle entrate e delle spese;

#### ART. 10

##### RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

1. La liquidazione del contributo da parte del Responsabile del Servizio, su istruttoria del Responsabile del procedimento, avviene entro la fine dell'annualità di riferimento nel caso del contributo ordinario e a seguito della presentazione di puntuali pezze giustificative delle spese sostenute e delle entrate percepite nel caso del contributo una tantum.
2. Qualora trattasi di contributo ordinario, riconosciuto quale sostegno dell'attività annuale ordinaria o ricorrente del soggetto, l'importo concesso viene erogato di norma a conclusione dell'annualità di riferimento, fatte salve eventuali anticipazioni disposte dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 7.1 del presente Regolamento.

#### ART. 11

##### RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi. Il Comune non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi in cui all'interno degli organi del soggetto beneficiario siano presenti rappresentanti nominati dal Comune. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Ente Locale.
2. L'Amministrazione non è responsabile per gli adempimenti da parte degli organizzatori per
3. tutti gli obblighi finalizzati all'ottenimento da concessionari e competenti Autorità di permessi e autorizzazioni necessarie, ferma restando la responsabilità degli organizzatori per gli eventuali danni arrecati alle strutture, impianti, beni e persone.

#### ART. 12 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., Gli atti che disciplinano i criteri di erogazione di contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere nonché gli atti di concessione sono pubblicati nelle relative sezioni e sottosezioni dell'Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

### ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le materie e le attività di competenza del Comune e abroga le disposizioni di precedenti Regolamenti per la parte non compatibile.
2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
3. Ogni contributo attualmente concesso per effetto di atti, convenzioni, contratti ed affini vigenti, continuerà ad essere erogato sulla base degli stessi.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.